

TITOLO VIII

Parte A – Consiglio d'Istituto

Art. 66. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il consiglio di istituto, avendo la nostra istituzione una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è formato da 19 membri:

- 8 rappresentanti dei genitori;
- 8 rappresentanti dei docenti;
- 2 rappresentanti del personale non docente
- dirigente scolastico.

Art. 67. FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

a) Le funzioni principali ad esso attribuite sono le seguenti:

- approvazione del piano dell'offerta formativa delle scuole dell'istituto;
- approvazione del programma annuale e relative modifiche, o variazioni;
- approvazione del conto consuntivo;
- adozione regolamento e carta dei servizi, riguardanti il funzionamento delle scuole e dell'ufficio della segreteria;
- deliberazione calendario e orari delle scuole;
- promozione contatti con altre scuole ed istituzioni.

b) L'attività negoziale compete al dirigente scolastico. Il consiglio di istituto stabilisce i criteri di indirizzo ai sensi del DL N. 44 dell'1/2/2001.

Art. 68. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

a) Nella prima seduta, il consiglio di istituto è presieduto dal dirigente scolastico e si elegge tra i rappresentanti dei genitori il presidente.

b) L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta rispetto al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti si procede con un'ulteriore votazione.

Art. 69. FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Le funzioni del presidente del consiglio di istituto consistono nel potere di convocazione e nella direzione delle sedute del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono assunte dal consigliere appartenente alla componente genitori più anziano, per età.

Art. 70. FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente a un membro del consiglio (regola generale può essere sempre lo stesso consigliere o a rotazione tra i consiglieri, preferibilmente un insegnante). E' compito del segretario la compilazione e la sottoscrizione del processo verbale di ogni seduta consiliare.

Art. 71. MODALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

a) Tranne per quanto previsto per la prima volta, la convocazione del consiglio è disposta con avviso sottoscritto dal presidente.

b) Unitamente alla convocazione del consiglio saranno inviate copie della

documentazione inerente agli argomenti da trattare (è preferibile inviare materiale tramite e-mail).

c) La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri del consiglio almeno 5 giorni prima della seduta e in caso di urgenza 24 ore prima.

Art. 72. FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E SUA EVENTUALE VARIAZIONE

a) Competente alla formulazione dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, previa consultazione con il dirigente scolastico, è il presidente. I consiglieri possono proporre al presidente argomenti da inserire.

b) Per deliberare argomenti urgenti, che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una mozione approvata dalla maggioranza assoluta. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, dette proposte saranno prese in esame nella seduta immediatamente successiva. La proposta può venire formulata da qualsiasi membro del consiglio.

Art. 73. SEDE DELLA RIUNIONI

Il consiglio si riunisce di norma nell'aula polivalente o nei locali della dirigenza (villa sciarra / Nazario Sauro . Le sedute potranno avere luogo anche presso altra sede se la situazione lo richiede.

Art. 74. DURATA DELLE RIUNIONI

La durata delle assemblee del consiglio di istituto viene definita di volta in volta a secondo l'ordine del giorno e comunque, non oltre le ore 19,30.

I membri del Consiglio di Circolo, per dare la possibilità a tutti di intervenire, possono prendere la parola per non più di due minuti con diritto di replica.

Art. 75. PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute sono pubbliche nel senso che possono assistervi, senza diritto di parola e di voto, tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto, tutto il personale docente e ATA in servizio.

Non è ammesso il pubblico quando si discute in merito all'operato di singole persone, a meno che gli interessati non lo richiedano.

Il consiglio può invitare alla discussione membri estranei in qualità di consulenti per il chiarimento e/o la soluzione di specifici problemi, anche su indicazione degli altri organi collegiali. In ogni caso essi non avranno mai diritto di voto.

Alle riunioni del consiglio di istituto possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici invitati appositamente, per affrontare particolari problemi di loro competenza.

Art. 76. VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente rinverrà la seduta ad altra data.

Art. 77. COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO

Il consiglio di istituto può nominare, commissioni istruttorie La nomina dei membri delle commissioni temporanee deve essere approvata con votazione del consiglio di circolo. Ogni commissione decade dalle sue funzioni con il verificato assolvimento dell'incarico affidatole.

Art. 78. DECADENZA

I consiglieri assenti per più di tre volte consecutive senza aver formalizzato in forma scritta la propria assenza decadono.

Art. 79. MOZIONE DI SFIDUCIA

La mozione di sfiducia può essere presentata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio nei confronti degli eletti in giunta , del presidente C.I., del segretario. Si dovranno ripetere le elezioni.

Art. 80. PROCESSO VERBALE

La verbalizzazione di ogni seduta del consiglio, stilata dal segretario del consiglio stesso, deve:

- contenere i nomi dei consiglieri presenti e assenti e il nome dei consiglieri che frattanto si siano assentati;
- contenere il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni;
- indicare, con riferimento ad ogni singola votazione, il numero dei votanti pro o contro e degli astenuti.
- contenere una descrizione sintetica delle discussioni sui singoli punti;
- eventuali dichiarazioni che si desiderano inserire.
- eventuali allegati.

Note:

Nel voto palese, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il voto è segreto solo quando si tratti dell'operato di persone.

Chi desidera che il proprio intervento venga riportato testualmente nel verbale deve scriverlo e consegnarlo al segretario che provvederà alla trascrizione.

Art. 81. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono pubblicate all'albo per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati. Le delibere sono pubblicate all'albo della scuola/e se costituito , l'albo pretorio in internet e per le stesse valgono le regole generali sul diritto di accesso